

I chiarimenti nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26 sull'assegnazione dei beni

Imposta sostitutiva libera tutti

Paga la società, tassazione esaurita pure in capo ai soci

DI SANDRO CERATO

Il pagamento dell'imposta sostitutiva del 13% sulle riserve di rivalutazione in sospensione d'imposta annullate da una società di capitali a seguito dell'assegnazione agevolata di beni ai soci esaurisce la tassazione anche in capo ai soci. E quanto emerge dalla lettura della circolare 26/E delle Entrate sull'assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci (si veda *ItaliaOggi* di ieri). L'assegnazione, da perfezionarsi entro il prossimo 30 settembre 2016, richiede in primo luogo di determinare l'eventuale imposizione in capo alla società che avviene tramite il pagamento di un'imposta sostitutiva in misura pari all'8% sulla differenza tra valore normale del bene immobile (che può essere individuato nel valore catastale) e valore fiscalmente riconosciuto dello stesso (costo storico al netto degli ammortamenti dedotti). La circolare conferma che l'assenza di base imponibile non preclude l'operazione e che l'imposta è pari al 10,5% per le società che nel triennio precedente sono qualificate come di «comodo» per almeno due periodi d'imposta compresi in tale triennio. La debenza dell'imposta sostitutiva in capo alla società influenza anche la tassazione in capo al socio, poiché è previsto che:

- l'utilizzo di riserve di utili a fronte dell'assegnazione configura dividendo in capo al socio in base al valore normale (catastale) del bene assegnato al netto dell'importo su cui la società ha pagato l'imposta sostitutiva;

- l'utilizzo di riserve di capitale riduce il costo fiscale della partecipazione in capo al socio in misura pari al valore normale (catastale) del bene assegnato, ed incrementa lo stesso per l'importo su cui la società ha pagato l'imposta sostitutiva.

In altre parole, il pagamento dell'imposta sostitutiva da parte della società esaurisce, fino a concorrenza della base imponibile della stessa, la tassazione anche in capo al socio. È poi previsto che se a fronte dell'assegnazione del bene sono utilizzate delle riserve in sospensione d'imposta (tipicamente delle riserve di rivalutazione) la società è tenuta a corrispondere un'imposta sostitutiva del 13% sull'importo che viene «stornato». Si tratta di capire se anche tale imposta sostitutiva esaurisce, fino a concorrenza dell'importo della riserva utilizzata, la tassazione anche in capo al socio, ovvero se lo stesso debba poi determinare il dividendo in base alle regole previste nell'art. 47, co. 3, del Tuir (rilevanza in capo al socio del valore normale del bene) senza poter scomputare alcun importo. La questione

è molto sentita da parte delle società che hanno rivalutato in passati gli immobili e che ora intendono assegnarli ai soci, e che presentano un costo fiscale quasi sempre superiore al valore normale (catastale). Anche se sul punto la circolare non contiene alcuna precisazione specifica, si ritiene che il pagamento dell'imposta sostitutiva del 13% esaurisca definitivamente la tassazione anche in capo al socio, ovviamente fino a concorrenza dell'importo utilizzato. Ciò in quanto anche il 13% è un'imposta sostitutiva come quella «ordinaria» dell'8%, pur tuttavia maggiorata di cinque punti percentuali in quanto trattasi di un importo su cui nemmeno la società ha pagato le imposte ordinarie, ragion per cui il legislatore richiede il pagamento di un'imposta maggiorata. D'altro canto, riferendosi alle riserve di rivalutazione (facenti parte della famiglia delle riserve di utili), si consideri che se la società avesse affrancato la riserva all'atto della rivalutazione del bene pagando l'imposta sostitutiva del 10% avrebbe ottenuto

la liberazione della riserva solo in capo alla società stessa con conseguente «passaggio» della stessa a riserve di utili non in sospensione d'imposta (tassata solo in capo al socio). In occasione dell'assegnazione agevolata la richiesta del pagamento di un'imposta maggiorata rispetto a quella prevista per l'affrancamento (13% in luogo del 10%) dovrebbe quindi esaurire del tutto la tassazione della stessa anche nei confronti dei soci. Ad esempio, l'assegnazione di un immobile rivalutato con costo fiscale pari a 1.000 e valore catastale pari a 200 con utilizzo della riserva di rivalutazione per 1.000 comporta il pagamento dell'imposta sostitutiva del 13% su 1.000 (130) e azzeramento della tassazione in capo al socio (dall'importo di 200 viene dedotta la base imponibile su cui la società ha pagato il 13%).

La circolare sul sito www.italiaooggi.it/documenti

Corte Ue: coassicurazione in regime d'esenzione Iva

La Corte di giustizia europea, con la recente sentenza del 17 marzo 2016, causa C-40/15, è tornata ad affrontare il discusso tema dell'assoggettabilità o meno al regime di esenzione Iva delle operazioni di coassicurazione.

La pronuncia, seppur indirettamente, sembra confermare l'esenzione subordinandone tuttavia l'effettivo riconoscimento a determinati requisiti che l'attività svolta deve possedere.

Il caso di cui si tratta vede coinvolta una società che, in nome e per conto di un'impresa assicuratrice (sulla base di un mandato con rappresentanza), effettua servizi vari relativi alla liquidazione di sinistri.

È bene precisare che la società mandataria non è l'impresa assicurativa.

I Giudici escludono che la fattispecie in esame possa essere ricondotta sia a una operazione assicurativa in senso stretto (in Italia disciplinata dall'articolo 10, comma 1, punto 2 del dpr 633/72) né tantomeno a un servizio prestato da un intermediario assicurativo (articolo 10, comma 1, punto 9 del medesimo decreto) per le seguenti ragioni:

- non può essere intesa come «operazione assicurativa» poiché la società non ha assunto alcuna obbligazione contrattuale nei confronti del soggetto assicurato sotto il profilo della garanzia della copertura del rischio;

- non rientra nelle «prestazioni di servizi relative a operazioni (...) effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione» poiché il prestatore avrebbe dovuto essere necessariamente in rapporto con l'assicuratore e con l'assicurato e in ogni caso l'attività svolta non è «in alcun modo connessa al fatto di ricercare potenziali clienti per metterli in relazione con l'assicuratore in vista della conclusione di contratti di assicurazione».

L'imponibilità ai fini Iva, nel caso di specie, discende pertanto dalla ravvisata assenza, nella fattispecie in esame, sia dell'uno che dell'altro requisito.

La decisione dei Giudici europei si rivela utile per far comprendere ancora una volta come il regime impositivo applicabile alle operazioni di coassicurazione debba essere determinato caso per caso dopo una necessaria valutazione dell'attività stessa.

In conclusione, nell'ipotesi in cui la società mandataria fosse stata responsabile contrattualmente, seppur nell'ambito di una gestione frazionata del rischio con altre imprese assicuratrici (come avviene nell'ambito dei c.d. contratti di coassicurazione), nei confronti dei soggetti assicurati, la propria attività (raccolta delle denunce di sinistri, gestione della liquidazione, esame dei ricorsi ecc.), sarebbe stata assimilata a quella «assicurativa» in senso stretto con la conseguente esenzione Iva ex lege prevista.


Allo stesso modo, l'esenzione si sarebbe alternativamente potuta riconoscere quale prestazione di mandato relativa ad operazioni assicurative se si fossero ravvisati gli elementi minimi formali già richiamati (ovvero il rapporto tra il prestatore del servizio con assicurato e assicuratore e lo svolgimento di un'attività di intermediazione finalizzata a procurare nuova clientela).

Sulla stessa sentenza si è espressa anche l'Ania (Associazione nazionale fra imprese assicuratrici) con la circolare del 31 marzo 2016 la quale, dopo una prima parte illustrativa della fattispecie oggetto di giudizio (che, si ricorda, differisce da quella di coassicurazione) dove giunge a conclusioni concordi con quanto stabilito dalla Cge osserva come le stesse non siano applicabili ai numerosi contenziosi incardinati dinanzi a varie Commissioni tributarie relativamente alle commissioni di delega (anzi, i principi espressi dalla Corte di giustizia conducono a conclusioni favorevoli alle tesi delle compagnie assicurative).

Anna Laura Antognini e Diego Pagliai
Studio Bernoni Grant Thornton

© Riproduzione riservata

IN EDICOLA



Disponibile anche sul sito www.classabbonamenti.com